

Avviso ai litiganti

Redditometro: chiarita la validità, prova contraria al contribuente

17 Febbraio 2020

Lo prevedevano e continuano a prevederlo le norme che disciplinano il metodo dell'accertamento sintetico



SINTESI: In tema di accertamento sintetico, si è affermato che ai sensi dell'articolo 38, comma 4, del DPR n. 600 del 1973 (nella formulazione applicabile "*ratione temporis*"), una volta che l'Amministrazione abbia dimostrato, anche mediante un unico elemento certo, la divergenza tra il reddito risultante attraverso la determinazione analitica e quello attribuibile al contribuente, quest'ultimo è onerato della prova che l'imponibile così accertato è costituito, in

tutto o in parte, da redditi soggetti a ritenute alla fonte o esenti ovvero da finanziamenti di terzi (cfr, in tal senso, Cass., n. 13602/2018).

Ordinanza n. 2826 del 6 febbraio 2020 (udienza 21 novembre 2019)

Cassazione civile, sezione V - Pres. Sorrentino Federico - Est. Federici Francesco

URL: <https://www.fiscooggi.it/rubrica/avviso-ai-litiganti/articolo/redditometro-chiarita-validita-prova-contraria-al-contribuente>